



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 7 maggio 2021
Prot. n. 072/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Si segnala in particolare la proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie e revisione periodica dei veicoli (art. 5).

Patenti di guida. Con la modifica dell'art. 13, comma 6, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, è previsto che, in relazione alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate nel 2020, la prova teorica venga espletata entro il 31 dicembre 2021 mentre, per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la prova teorica sia espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda (comma 1).

Rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie degli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica. Con le novelle apportate all'art. 214, comma *5-bis* del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (dl. Rilancio), il decreto dispone:

- la proroga dal 15 marzo 2021 al 15 maggio 2021 dei termini per la rendicontazione degli effetti economici subiti dalle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggette ad obblighi di servizio pubblico direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica;
- la proroga dal 30 aprile 2021 al 15 giugno 2021 del termine per l'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie (comma 2).

Revisione periodica dei veicoli. Con la finalità di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, nonché per ridurre i tempi di espletamento delle attività relative alla revisione periodica dei veicoli, il decreto differisce il termine previsto dall'art. 92, comma *4-septies*, primo periodo, del d.l. 17 marzo 2020, n.18, dando così la possibilità di affidare le attività in



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

materia di revisioni agli ispettori di cui al decreto del MIT 19 maggio 2017¹ fino al 31 dicembre 2021 (comma 4).

Si ricorda che ai suddetti ispettori, per lo svolgimento dell'attività, è riconosciuto un compenso a carico esclusivo dei richiedenti la revisione.

Il termine per la conversione in legge è il 29 giugno. Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente [link](#).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS

¹ Decreto del MIT 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017.